

Proposta di legge
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017

Sommario

Preambolo

CAPO I - Affari istituzionali

Sezione I - Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014)

Art. 1 - Pubblicità dei dati dei consiglieri. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 26/2017

Art. 2 - Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 26/2017

Art. 3 - Aggiornamenti. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 26/2017

Art. 4 - Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 26/2017

Art. 5 - Diffida e sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 26/2017

Sezione II - Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

Art. 6 - Incompatibilità. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2008

Art. 7 - Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008

Art. 8 - Decadenza e revoca. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 5/2008

CAPO II - Ambiente

Sezione I - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

Art. 9 - Utilizzazione dei fondi. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996

Art. 10 - Modifiche all'articolo 23 della l.r. 60/1996

Sezione II - Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza)

Art. 11 - Tenuta di San Rossore. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2000

Sezione III - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)

Art. 12 - Programma comunale degli impianti. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 49/2011

Art. 13 - Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 49/2011

Sezione IV - Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010)

Art. 14 - Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 30/2015

Art. 15 - Comunità del parco. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 30/2015

Art. 16 - Contabilità e bilancio dell'ente parco. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 30/2015

Art. 17 - Programma annuale delle attività. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 30/2015

Art. 18 - Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 30/2015

Art. 19 - Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 30/2015

Art. 20 - Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 121 della l.r. 30/2015

Art. 21 - Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dello studio di incidenza. Modifiche all'articolo 123 bis della l.r. 30/2015

CAPO III - Attività produttive

Art. 22 - Esercizio dell'attività di panificazione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 18/2011

CAPO IV - Cultura

Sezione I - Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)

Art. 23 - Ricerca e innovazione. Modifiche al preambolo della l.r. 20/2009

Sezione II - Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)

Art. 24 - Programmazione in materia culturale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2010

Art. 25 - Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 21/2010

Art. 26 - Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 21/2010

CAPO V - Istruzione e formazione

Art. 27 - Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curricolari. Modifiche dell'articolo 17 quater della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e

lavoro)

CAPO VI - Mobilità e infrastrutture

Sezione I - Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio)

Art. 28 - Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 67/1993

Art. 29 - Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 67/1993

Sezione II - Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)

Art. 30 - Disciplina tariffaria dei servizi programmati. Modifiche all'articolo 19 bis della l.r. 42/1998

CAPO VII - Sanità e coesione sociale

Sezione I - Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport)

Art. 31 - Funzioni regionali in tema di tutela sanitaria dello sport. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2003

Art. 32 - Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 35/2003

Art. 33 - Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 35/2003

Art. 34 - Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport. Modifiche all'articolo 10 della l.r.

Art. 35 - Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 35/2003

Art. 36 - Provvedimenti sanzionatori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 35/2003

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)

Art. 37 - Percorsi e requisiti formativi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 28/2004

Sezione III - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

Art. 38 - Conferenza aziendale dei sindaci. Sostituzione della rubrica dell'articolo 12 della l.r. 40/2005

Art. 39 - Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r.

40/2005

Art. 40 - Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005

Art. 41 - Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie. Sostituzione della rubrica del Capo III bis

Art. 42 - Rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 40/2005

Sezione IV - Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza)

Art. 43 - Clausola valutativa. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 66/2008

Sezione V - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)

Art. 44 - Accreditamento delle strutture. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 82/2009

Art. 45 - Norma transitoria. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 82/2009

Sezione VI - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)

Art. 46 - Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 26 decies della l.r. 82/2015

Sezione VII - Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2017, n. 36 (Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009)

Art. 47 - Strutture regionali del governo clinico. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 36/2017

CAPO VIII - Sanzioni amministrative

Art. 48 - Sanzioni amministrative. Abrogazione della l.r. 40/1995

Art. 49 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 81/2000

CAPO IX - Sviluppo rurale

Sezione I - Produzioni ottenute mediante metodi biologici. Abrogazione di leggi regionali

Art. 50 - Produzioni ottenute mediante metodi biologici. Abrogazione delle ll. rr. 54/1995 e 49/1997

Sezione II - Disposizioni in materia di caccia. Modifiche alle ll. rr. 3/1994, 65/2014, 37/2017

Art. 51 - Centrale unica di committenza. Modifiche all'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994

Art. 52 - Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 34 bis

della l.r. 3/1994

Art. 53 - Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014

Art. 54 - Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all'articolo 84 della l.r. 65/2014

Art. 55 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all'articolo 134

Art. 56 - Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della l.r. 65/2014

Art. 57 - Disposizioni in materia faunistico venatoria. Modifiche al preambolo della l.r. 37/2017

CAPO X - Urbanistica

Art. 58 - Commissione regionale per il paesaggio. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 26/2012

Art. 59 - Procedimento di nomina e insediamento della commissione. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 26/2012

Art. 60 - Modalità di funzionamento della commissione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 26/2012

Art. 61 - Norme transitorie. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 26/2012

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137");

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014);

Vista la legge regionale 25 luglio 2017, n. 36 (Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009);

Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene necessario intervenire sulla vigente disciplina in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia, al fine di effettuare correttivi tecnici e colmare lacune inerenti i termini di pubblicazione dei dati, anche in coerenza con le disposizioni statali di cui la l.r. 26/2017 costituisce attuazione;
2. Al fine di rendere individuabile in modo più univoco la causa di incompatibilità relativa alla titolarità di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile è introdotto il riferimento ai soggetti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
3. Al fine di uniformare la possibile permanenza in carica dei direttori degli enti dipendenti e degli amministratori unici con funzioni di direzione in società in house è necessario modificare l'articolo 13, comma 5 bis 1, della l.r. 5/2008;
4. In seguito all'abrogazione della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61, disposta dalla l.r. 26/2017, si rende necessaria l'abrogazione della lettera b) del comma 3 della l.r. 5/2008. Tale norma, infatti, prevede la decadenza dall'incarico nei casi di cui all'articolo 13, comma 6 della l.r. 61/2012 non più vigente;
6. È necessario raccordare alcune disposizioni della l.r. 60/1996 alle disposizioni del legislatore statale introdotte con l. 221/2015 (c.d. *green economy*) e in vigore dal 02/02/2016;
7. È necessario correggere la disposizione di cui all'articolo 17, comma 8, della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) nella parte in cui omette per mero refuso il rispetto dei criteri localizzativi di cui agli articoli 10, comma 1, lettera c) e 11, comma 1 della medesima legge, nel rilascio del titolo abilitativo in attesa del programma comunale o del suo aggiornamento;
8. Si rende necessario aggiornare l'articolo 9, comma 1, lettera b) della l.r. 49/2011, sostituendo il riferimento al regolamento urbanistico di cui all'abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) con il piano operativo di cui all'articolo 95 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
9. È opportuno intervenire sulla l.r. 30/2015 al fine di correggere alcuni errori materiali, adeguare i termini per l'espletamento di adempimenti in tema di approvazione del bilancio, precisare che il parere obbligatorio della Consulta tecnica è previsto anche in tema di modifiche alla perimetrazione delle aree facenti parte del sistema regionale della biodiversità;
10. È necessario allineare la normativa sull'attività panificazione a quanto già previsto per altre attività professionali disciplinate con legge regionale (attività di tintolavanderia, attività di acconciatore), oltre ad apportare una semplificazione procedurale, premettendo a coloro che subentrano in un'attività già esistente di presentare una comunicazione, anziché una SCIA;
11. Alla luce della l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 48, che ha eliminato il comma 2 dell'originario testo dell'art. 6 della l.r. 20/2009, relativo all'approvazione di un atto di indirizzo pluriennale, di durata pari al PRS", occorre eliminare - per pulizia del testo - due considerato rimasti nel preambolo;

12. È necessario stabilire, con inequivoca certezza, un nesso logico normativo fra l'articolo 4 comma 3 e l'articolo 7 della l.r. 21/2010 per definire sotto l'aspetto dell'impianto di programmazione l'intero insieme degli interventi e il loro procedimento di attuazione all'indomani dell'entrata in vigore della l.r. 15/2017;
13. È opportuno prevedere la possibilità di far svolgere un tirocinio a coloro che non hanno assolto l'obbligo di istruzione entro il diciottesimo anno di età o non sono in grado di dimostrarlo;
14. Con la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza.), articolo 1, comma 170, è stata disposta la modifica dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) prevedendo il noleggio con conducente anche dei velocipedi. Occorre pertanto disciplinare oltre alle tre sezioni esistenti attualmente del ruolo (autovetture e motocarrozze, veicoli a trazione animale, natanti) la sezione dei velocipedi;
15. È necessario, nell'ambito delle verifiche di regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo dei conducenti, effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi;
16. L'articolo 9 del regolamento CE 1371/2007 al fine di garantire ai passeggeri il più ampio accesso possibile al trasporto ferroviario, prevede che le imprese ferroviarie offrano almeno i biglietti più essenziali tramite tutti i loro canali di vendita anche a bordo dei treni. Al fine di coordinare le disposizioni relative al trasporto pubblico locale con il quadro normativo comunitario, è necessario modificare l'articolo 19 bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
17. In tema di tutela sanitaria dello sport è necessario recepire le modifiche apportate dalla normativa nazionale e contestualmente disciplinare l'aspetto relativo al luogo in cui devono essere rilasciate le certificazioni non agonistiche anche sulla base delle disposizioni della l.r. 51/2009;
18. È necessario modificare l'articolo 10 della l.r. 28/2004 alla luce del fatto che la camera di commercio, anche a seguito dei mutamenti intervenuti nel quadro normativo nazionale (cfr. il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219) non esercita più questo tipo di funzioni;
19. È opportuno correggere alcuni materiali e precisare alcuni raccordi normativi all'interno della legge sul sistema sanitario regionale;
20. È opportuno ricollocare la clausola valutativa prevista dall'articolo 20 della l.r. 66/2008 all'interno di un contenitore più ampio, rappresentato dalla relazione sanitaria regionale di cui all'articolo 20 della l.r. 40/2005;
21. È necessario, in adempimento dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, conformarsi alle indicazioni contenute nell'impugnativa governativa del marzo scorso, che aveva tra l'altro contestato, con riferimento alla nuova disciplina dell'accreditamento dettata dalla l.r. 24 maggio 2017, n. 21, la mancanza di una previsione esplicita sulla durata dell'accreditamento;
22. È necessario, in adempimento dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, introdurre una puntualizzazione sul rispetto della normativa vigente nella legge sul governo clinico (36/2017);
23. La scelta di un modello decentrato di gestione delle sanzioni amministrative rende necessario adeguare la legge al nuovo modello organizzativo, rendendo esplicita l'esistenza di diverse autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative in seno all'amministrazione regionale nei diversi ambiti di competenza;
24. È necessario prevedere la facoltà del dirigente di rappresentare in giudizio la Regione nella fase di opposizione alla sanzione, potendo altresì delegare appositi funzionari;
25. L'evoluzione normativa in materia di produzioni biologiche a livello comunitario e in particolare l'implementazione della disciplina dei controlli e della tenuta e gestione degli elenchi degli operatori biologici prevista dalla normativa statale rende opportuno adeguare l'ordinamento regionale abrogando la l.r. 54/1995 e la l.r. 49/1997, in quanto attualmente la materia sotto il profilo dei controlli e della conoscenza dei dati relativi agli operatori biologici risulta compiutamente disciplinata a livello amministrativo sia nazionale che regionale;

26. È opportuno chiarire che si applica anche nel caso della centrale unica di committenza degli ATC della Toscana la norma transitoria che stabilisce che i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;

27. È necessario dare seguito all'impegno assunto con la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito delle osservazioni sollevate con riferimento alla l.r. 37/2017 recante "Disposizioni in materia faunistico venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014", in particolare per chiarire che la norma regionale si limita a specificare che l'obbligo di annotazione scatta subito dopo che l'abbattimento è stato accertato, e per chiarire che i manufatti che possono essere realizzati nelle aree del territorio rurale individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali non sono destinati allo svolgimento dell'attività venatoria ma esclusivamente al ritrovo e all'organizzazione dell'attività delle squadre di caccia al cinghiale e di conseguenza non rientrano nella disciplina degli appostamenti fissi;

28. È necessario modificare la legge regionale 26 del 2012 proponendo una nuova composizione della commissione regionale per il paesaggio, rispondente alla nuova organizzazione del Ministero dei Beni, Attività Culturali e del Turismo;

29. È opportuno dettare una norma transitoria che contemperi l'esigenza di continuità dei lavori della Commissione nelle more della nomina della nuova, e la celerità nell'espletamento delle procedure per quest'ultima;

approva la presente legge

CAPO I

Affari istituzionali

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014)

Art. 1

Pubblicità dei dati dei consiglieri
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 26/2017

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014) dopo le parole "al momento dell'erogazione all'avente diritto" sono aggiunte le seguenti: "e i dati di cui alla lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni."

2. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 26/2017 dopo le parole "solo in costanza di mandato" sono aggiunte le seguenti: "fino alla ricezione della dichiarazione prevista all'articolo 13, comma 1."

Art. 2

Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 26/2017

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 26/2017 le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2."

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:

"I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della

Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera c) con la massima tempestività; quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera e) entro tre mesi dalla elezione o nomina.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente:

“3 bis. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera a), che sono pubblicati solo in costanza di mandato, fino alla ricezione della dichiarazione prevista all'articolo 13, comma 1.”.

Art. 3

Aggiornamenti

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 26/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 26/2017 dopo le parole “ai fini della pubblicazione” sono aggiunte le seguenti : “da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 rimane pubblicata per tutta la durata del mandato, fino alla ricezione della dichiarazione prevista all'articolo 13, comma 1.”.

Art. 4

Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 26/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:

“1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a presentare ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ai fini della pubblicazione, una dichiarazione concernente le variazioni intervenute rispetto all'ultima dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 12.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 viene pubblicata con la massima tempestività e rimane pubblicata per i tre anni successivi alla cessazione dalla carica.”.

Art. 5

Diffida e sanzioni amministrative

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 26/2017

1. Al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 26/2017 le parole “all'articolo 7, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 7, 12, comma 1 e 13, comma 1”.

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

Art. 6

Incompatibilità

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2008

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in

materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) è sostituita dalla seguente:

“f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile presso i soggetti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché presso gli enti del Servizio sanitario regionale;”.

Art. 7

Limitazioni per l'esercizio degli incarichi Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008

1. Al comma 5 bis 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 sono aggiunte in fine le parole: “o a nove anni nel caso di amministratori unici con funzioni di direzione”.

Art. 8

Decadenza e revoca Modifiche all'articolo 15 della l.r. 5/2008

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) è abrogata.

CAPO II Ambiente

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

Art. 9

Utilizzazione dei fondi Modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è sostituito dal seguente:

“1. Il Fondo per la minore produzione di rifiuti è costituito dall'ammontare versato a titolo di tributo, esclusa la parte derivante dall'applicazione del tributo ai fanghi di risulta.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

“2. Il Fondo per investimenti di tipo ambientale è costituito dall'ammontare del tributo riferito ai fanghi di risulta.”.

Art. 10
Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto
Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 60/1996

1. Il comma 3 dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

“3. I rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione “D10 Incenerimento a terra” ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del d. lgs. 152/2006, gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e i fanghi anche palabili sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, in relazione alla diversa tipologia del rifiuto conferito.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 60/1996 le parole “lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera d)”.

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di
San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza)

Art. 11
Tenuta di San Rossore
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2000

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza) è sostituito dal seguente:

“4. Il bilancio preventivo economico predisposto dall'ente parco ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 19 marzo 2015 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) riporta in specifiche sezioni dei documenti allegati le previsioni dei ricavi e dei costi di esercizio connessi alla gestione della Tenuta e la previsione degli investimenti sui beni della Tenuta stessa, indicando le corrispondenti fonti di finanziamento e ed evidenziandone le coerenze con il PUR. Il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 30/2015 riporta in specifiche sezioni, i ricavi ed i costi effettivi connessi alla gestione della Tenuta e illustrano l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della stessa gestione, compreso lo stato di realizzazione degli investimenti, in coerenza con i PUR pregressi.”.

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione)

Art. 12
Programma comunale degli impianti
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 49/2011

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) le parole “regolamento urbanistico” sono sostituite dalle seguenti: “piano operativo”.

Art. 13
Disposizioni transitorie
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 49/2011

1. Alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole “lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b) e c)”.

Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010)

Art. 14
Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) dopo le parole “di cui all'articolo 5” sono aggiunte le seguenti: “, nonchè modifiche alla perimetrazione delle stesse”.

Art. 15
Comunità del parco
Modifiche all'articolo 22 della l.r. 30/2015

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 30/2015 le parole “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.

Art. 16
Contabilità e bilancio dell'ente parco
Modifiche all'articolo 35 della l.r. 30/2015

1. Al comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 30/2015 dopo la parola “riferimento” sono aggiunte le seguenti: “ed è trasmesso immediatamente alla comunità del parco per l'espressione del parere e alla Giunta regionale”.

Art. 17
Programma annuale delle attività
Modifiche all'articolo 36 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 bis dell'articolo 36 della l.r. 30/2015 le parole “nella relazione di accompagnamento sulla gestione di cui all'articolo 35, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “nel bilancio di esercizio”.

Art. 18
Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali
Modifiche all'articolo 44 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 30/2015 le parole “30 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre”.

Art. 19
Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale
Modifiche all'articolo 103 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 103 della l.r. 30/2015 le parole “102, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “101, comma 2”.

Art. 20
Disposizioni transitorie
Modifiche all'articolo 121 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 121 della l.r. 30/2015 le parole “lettere c) ed e)” sono sostituite dalle seguenti. “lettere c) e d)”.

Art. 21
Modalità di inoltro dell' istanza di nulla osta e dello studio di incidenza
Modifiche all'articolo 123 bis della l.r. 30/2015

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 dopo le parole “unioni di comuni” sono inserite le seguenti: “e della città metropolitana”.

CAPO III
Attività produttive

Art. 22
Esercizio dell'attività di panificazione
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 18/2011

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione) è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il subingresso è soggetto alla comunicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).”.

CAPO IV
Cultura

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)

Art. 23

Ricerca e innovazione

Modifiche al preambolo della l.r. 20/2009

1. I considerato 6 e 7 del preambolo della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione) sono abrogati.

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)

Art. 24

Programmazione in materia culturale

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2010

1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) è sostituito dal seguente:

“La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché in particolare, degli interventi:”.

2. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 è aggiunta la seguente:

“h bis) in materia di in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'articolo 7.”.

Art. 25

Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 21/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 la parola “svolge” è sostituita dalla seguente: “attua”.

Art. 26

Funzioni della Regione

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 21/2010

Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 21/2010 le parole “, comma 2,” sono soppresse.

CAPO V
Istruzione e formazione

Art. 27

Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curricolari
Modifiche dell'articolo 17 quater della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 quater della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole "che hanno assolto l'obbligo di istruzione" sono soppresse.

CAPO VI
Mobilità e infrastrutture

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio)

Art. 28

Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 67/1993

1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c bis) conducenti di velocipedi."

Art. 29

Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli
Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 67/1993

1. L'articolo 7 della l.r. 67/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli

1. La commissione di cui all'articolo 6:

- a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo;
 - b) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento del requisito dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
 - c) accerta, mediante esame, il requisito dell'idoneità professionale;
 - d) procede all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate in ordine ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
 - e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, con controlli anche a campione.
2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall'aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al comma 1, alle

competenti camere di commercio. I ruoli sono pubblici.

3. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'esame, pubblica sul sito istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei candidati ammessi, la data ed il luogo dell'esame. Con lettera raccomandata A.R sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.

4. Il segretario provvede alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente.”.

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)

Art. 30

Disciplina tariffaria dei servizi programmati
Modifiche all'articolo 19 bis della l.r. 42/1998

1. Al comma 5 dell'articolo 19 bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) sono soppresse le parole: “I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 bis della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:

“5 bis. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione.”.

CAPO VII

Sanità e coesione sociale

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport)

Art. 31

Funzioni regionali in tema di tutela sanitaria dello sport
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) le parole “legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)”.

Art. 32

Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 35/2003

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 35/2003 le parole: “dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983,

dal decreto ministeriale 28 febbraio 1982 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993” sono sostituite dalle seguenti: “dai decreti ministeriali 18 febbraio 1982, 4 marzo 1993 e 24 aprile 2013”.

2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Le certificazioni di idoneità all’attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano individuati dall’articolo 42 bis, comma 2 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) nell’ambito delle strutture ambulatoriali autorizzate.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:

“4. Le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali o delle strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport.”.

Art. 33

Criteri generali per la qualificazione dell’attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 35/2003

1. Al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 35/2003 le parole “dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e” sono soppresse, e dopo le parole “marzo 1993” sono aggiunte le seguenti: “e dal decreto ministeriale 24 aprile 2013”.

Art. 34

Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport

Modifiche all’articolo 10 della l.r. 35/2003

1. Nella rubrica dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e non agonistico”.

2. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 35/2003, dopo le parole “disciplina sportiva” sono aggiunte le seguenti: “, e non agonistica”.

3. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 dopo la parola “sospesi” sono aggiunte le seguenti: “per l’attività sportiva agonistica”.

4. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 35/2003, dopo le parole “agonistica e non agonistica” sono inserite le seguenti: “e gli ambulatori autorizzati che rilasciano certificazioni di idoneità all’attività sportiva non agonistica,”.

Art. 35

Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 35/2003

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 35/2003 le parole “L.R. n. 8/1999” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 51/2009”.

Art. 36
Provvedimenti sanzionatori
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 35/2003

1. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 35/2003 le parole “L.R. n. 8/1999” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 51/2009”.

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)

Art. 37
Percorsi e requisiti formativi
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 28/2004

1. Al comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) le parole: “camera di commercio territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “struttura regionale competente”.

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

Art. 38
Conferenza aziendale dei sindaci
Sostituzione della rubrica dell'articolo 12 della l.r. 40/2005

1. La rubrica dell'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituita dalla seguente: “Conferenza aziendale dei sindaci”.

Art. 39
Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale
Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 le parole “previo confronto con la competente articolazione di area vasta della Conferenza regionale dei sindaci” sono soppresse.
2. Il comma 7 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 40
Cause di decadenza e revoca del direttore generale
Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005

1. Al comma 7 dell'articolo 39 della l.r. 40/2005 le parole “e la competente articolazione di area vasta della Conferenza regionale dei sindaci” sono soppresse.

Art. 41

Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie Sostituzione della rubrica del Capo III bis

1. La rubrica del Capo III bis della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie”.

Art. 42

Rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua Modifiche all'articolo 51 della l.r. 40/2005

1. Al comma 6 quater dell'articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole “per le professioni sanitarie” sono soppresse.

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza)

Art. 43

Clausola valutativa Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 66/2008

1. L'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) è sostituito dal seguente:

“Art. 20 Clausola valutativa

1. All'interno della relazione sanitaria regionale di cui all'articolo 20, comma 3, della l.r. 40/2005 è istituita un apposita sezione dedicata al monitoraggio dello stato di attuazione della presente legge.

2. Nella sezione sono contenute, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) lo stato di attuazione della legge in relazione agli strumenti della programmazione con l'evidenziazione delle modalità di raccordo tra i vari soggetti coinvolti;
- b) l'ammontare del fondo, la sua composizione e la ripartizione tra le zone-distretto;
- c) il livello di estensione territoriale dei presidi previsti dalla legge, quali i punti insieme e le UVM;
- d) gli esiti dell'applicazione dei nuovi criteri per la compartecipazione economica e per l'individuazione dei livelli di gravità del bisogno;
- e) i tempi medi di attesa per la risposta assistenziale previsti dall'articolo 10, comma 1, e dall'articolo 12, comma 3;
- f) i risultati raggiunti in merito all'incremento del numero delle persone assistite.”.

Sezione V

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)

Art. 44

Accreditamento delle strutture Modifiche all'articolo 4 della l.r. 82/2009

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

(Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) è aggiunto il seguente:

“2 ter. L'accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2. Nelle more del provvedimento regionale la struttura accreditata continua ad operare in regime di proroga.”.

Art. 45

Norma transitoria

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 82/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 ter, si applica alle strutture già accreditate di cui al comma 1, a far data dalla comunicazione di cui al medesimo comma 1.”.

Sezione VI

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)

Art. 46

Interventi contro la violenza di genere

Modifiche all'articolo 26 decies della l.r. 82/2015

1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 26 decies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è sostituita dalla seguente:

“e) due rappresentanti designati dal CAL.”.

Sezione VII

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2017, n. 36 (Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009)

Art. 47

Strutture regionali del governo clinico. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 36/2017

1. Nell'alea del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2017, n. 36 (Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009) dopo la parola “deliberazione” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto della specifica normativa vigente”.

CAPO VIII
Sanzioni amministrative

Art. 48
Sanzioni amministrative
Abrogazione della l.r. 40/1995

1. La legge regionale 6 aprile 1995, n. 40 (Competenze dei dirigenti regionali in materia di tributi propri della Regione e di sanzionamento amministrativo in applicazione della L.R. 7 novembre 1994, n. 81) è abrogata.

Art. 49
Sanzioni amministrative
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 81/2000

1. Nella rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) le parole “riservate alla” sono sostituite dalle seguenti: “esercitate dalla”.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 81/2000 le parole “riservate alla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “esercitate dalla Regione”.

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 81/2000 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b bis) infrazioni amministrative nelle materie trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014).”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 81/2000 è aggiunto il seguente:

“1 bis. All’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Regione provvedono i dirigenti regionali cui è attribuita la relativa competenza. I dirigenti curano anche la fase di opposizione in sede giudiziaria, per la quale si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), anche tramite funzionari appositamente delegati. Resta ferma la facoltà dei dirigenti regionali di avvalersi dell’Avvocatura regionale, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale).”.

5. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 81/2000 le parole “, anche sulla base di informazioni e dati relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative, assunte presso gli enti competenti” sono soppresse.

CAPO IX
Sviluppo rurale

Sezione I
Produzioni ottenute mediante metodi biologici. Abrogazione di leggi regionali

Art. 50
Produzioni ottenute mediante metodi biologici
Abrogazione delle ll.rr. 54/1995 e 49/1997

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 12 aprile 1995, n. 54 (Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici);
- b) legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici).

Sezione II
Disposizioni in materia di caccia. Modifiche alle ll. rr. 3/1994, 65/2014, 37/2017

Art. 51
Centrale unica di committenza
Modifiche all'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994

1. Il comma 3 dell'articolo 11 sexies della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio con funzioni di centrale unica di committenza di cui al comma 2 provvede all'acquisizione della qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs 50/2016 e, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione, all'iscrizione nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall'articolo 216, comma 10 del d.lgs. 50/2016. Fino all'acquisizione della qualificazione o all'iscrizione nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti ciascun ATC provvede all'affidamento dei servizi e delle forniture nel rispetto del d.lgs. 50/2016."

Art. 52
Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie.
Modifiche all'articolo 34 bis della l.r. 3/1994

1. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della l.r. 3/1994 le parole "Per lo svolgimento di attività di supporto e servizio alle" sono sostituite con le parole "Per il ritrovo e l'organizzazione delle".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

"1 bis. I manufatti di cui al comma 1 non costituiscono appostamenti fissi ai sensi dell'articolo 34."

Art. 53
Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie.

Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014

1. Nel comma 1, nel comma 2 bis e nel comma 3 dell'articolo 78 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) le parole "per l'esercizio dell'attività venatoria"

sono soppresse.

Art. 54

Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale
Modifiche all'articolo 84 della l.r. 65/2014

1. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“n) le condizioni per la realizzazione dei manufatti di cui all'articolo 78.”.

Art. 55

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire
Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014

1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“b bis) l'installazione dei manufatti di cui all'articolo 78;”.

Art. 56

Opere ed interventi soggetti a SCIA
Modifiche all'articolo 135 della l.r. 65/2014

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“g) l'installazione dei manufatti di cui all'articolo 78;”.

Art. 57

Disposizioni in materia faunistico venatoria
Modifiche al preambolo della l.r. 37/2017

1. Nel considerato 5 del preambolo della legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014) le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono soppresse.

CAPO X Urbanistica

Art. 58

Commissione regionale per il paesaggio
Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 26/2012

1. L'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Composizione e durata della commissione

1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Della

commissione fanno parte di diritto:

a) il segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, o suo delegato;

b) i sovrintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio in cui sono situati gli immobili o le aree oggetto dei procedimenti attribuiti alla competenza della commissione, o loro delegati;

c) due fra dirigenti o funzionari preposti alle strutture regionali in materia di paesaggio, individuati nel decreto di nomina dal Presidente della Giunta regionale in ragione del loro ufficio.

2. Oltre ai membri di diritto, indicati al comma 1, della commissione fanno parte tre membri, anch'essi nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelti fra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio:

a) un docente universitario scelto all'interno di una terna di soggetti designati d'intesa dai rettori delle università degli studi della Toscana;

b) un esperto scelto all'interno di una terna di soggetti designati d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, che sono rappresentate al Tavolo di concertazione generale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

c) un esperto scelto all'interno di una terna di soggetti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

3. La commissione è integrata da un rappresentante designato dal competente comando regionale Unità Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, nel caso in cui la proposta di cui all'articolo 1 riguardi filari, alberate ed alberi monumentali, ai sensi dell'articolo 137 del d.lgs. 42/2004.

4. La commissione resta in carica cinque anni.”.

Art. 59

Procedimento di nomina e insediamento della commissione Modifiche all'articolo 3 della l.r. 26/2012

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce la commissione provvedendo alla nomina dei membri secondo la composizione stabilita nell'articolo 2 e ne convoca la prima seduta, in composizione plenaria. Nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1, trascorsi quindici giorni dalla scadenza dello stesso, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della commissione ed alla nomina dei suoi membri.”.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r.26/2012 è abrogato.

Art. 60

Modalità di funzionamento della commissione Modifiche all'articolo 4 della l.r. 26/2012

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r.26/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Nel corso della prima seduta, la commissione, convocata in composizione plenaria:

a) nomina il presidente fra i membri di diritto di cui all'articolo 2, comma 1;

b) approva il regolamento interno di funzionamento della commissione.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 26/2012 la parola “sei” è sostituita dalla seguente: “cinque”.

Art. 61
Norme transitorie
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 26/2012

1. L'articolo 7 della l.r.26/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione dell'articolo 2, come modificato dalla legge regionale.....(***Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017***), il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina della commissione entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

2 Fino alla nomina della commissione secondo la composizione stabilita ai sensi dell'articolo 2, come modificato dalla l.r. (***Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017***) sono prorogate le funzioni della commissione nella composizione precedente.”.